


AGENZIA PROVINCIALE  
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE


A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 12 di data 19 gennaio 2024, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del comparto Autonomie locali – area della dirigenza e segretari comunali - e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno 26/02/2024, le parti rappresentate:

per la parte pubblica dall'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, composta da:


avv. Alessandro Baracetti, in qualità di Presidente 


per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P. 

per la C.I.S.L. F.P. 

per la U.I.L. FPL – Enti locali 

per la DIR.P.A.T. 

per l'Unione Trentina Segretari comunali 

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per l'adeguamento del valore del buono pasto elettronico per il personale del comparto Autonomie locali - area della dirigenza e segretari comunali.


**ACCORDO PER L'ADEGUAMENTO DEL VALORE DEL BUONO PASTO ELETTRONICO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI - AREA DELLA DIRIGENZA E SEGRETARI COMUNALI.**

**Art. 1  
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo riguarda il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del comparto di cui di cui all'art. 2, comma 1, punto 1), dell'accordo collettivo provinciale quadro sui compatti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003, come modificato dall'accordo quadro di data 6 dicembre 2016, dipendente degli enti destinatari della contrattazione collettiva provinciale in base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997 (Provincia autonoma di Trento ed enti strumentali pubblici, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Comuni e loro Consorzi, Aziende pubbliche di servizi alla persona).
2. Il presente accordo si applica al personale del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 2, c.1 n.1) dell'accordo quadro sui compatti di contrattazione collettiva provinciale di data 25 settembre 2003 e ss.mm. e della deliberazione del Consiglio provinciale di data 4 aprile 2017, n. 5.

**Art. 2  
Adeguamento valore  
buono pasto**

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del presente accordo il valore del buono pasto elettronico previsto dal comma 1 dell'art. 4 "Buono pasto" dell'Accordo sul trattamento accessorio del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali di data 10 maggio 2007 è elevato ad euro 7,00.
2. Restano confermate le altre disposizioni previste nell'art. 4 "Buono pasto" dell'Accordo sul trattamento accessorio del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto Autonomie locali di data 10 maggio 2007.
3. Gli enti destinatari del presente accordo che non hanno aderito alla convenzione quadro per il servizio sostitutivo di mensa sottoscritta dalla Provincia Autonoma di Trento il 27 marzo 2023 dovranno adeguare le convenzioni attualmente in essere per il servizio sostitutivo di mensa entro 5 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. Dalla data di decorrenza di cui al comma 1 fino al momento dell'avvenuto adeguamento, comunque non oltre il termine di cui al precedente periodo, la differenza di valore del buono pasto pari ad 1,00 euro viene erogata direttamente al lavoratore a fronte di ogni buono pasto utilizzato.

A series of handwritten signatures in black ink, likely representing the signatures of the parties involved in the agreement. The signatures are fluid and vary in style, with some including initials and a date.



Trento 20 dicembre 2023

### ***Nota a verbale per l'aumento del buono pasto a 7 euro.***

La Giunta provinciale in ossequio al Protocollo d'intesa voluto e sottoscritto da Cisl Fp Trentino Uil Fpl EE.LL. il 18 luglio scorso, ha dato il via libera all'aumento del valore nominale del buono pasto a 7 euro per i dipendenti del pubblico impiego. Le scriventi OO.SS. avevano chiesto ancora prima della sottoscrizione del Protocollo d'intesa oltre all'aumento del valore del buono pasto, la sua cumulabilità e la possibilità di spendita come strumento di welfare e la capillarità delle mense convenzionate sul territorio.

Attualmente l'unica normativa sulla finanza pubblica, sembrerebbe non consentire aumenti oltre tale cifra, in particolare il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 7 fissa il valore nominale dei buoni pasto attribuiti al personale delle pubbliche amministrazioni ad euro 7 giornalieri. Ed ancora la sentenza della Corte costituzionale 223/2013 rimarca la previsione che i risparmi derivanti dalla fissazione del valore del buono pasto al predetto importo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio e che tali somme non possono dunque essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

La Corte dei Conti della Toscana con la delibera 88/2021, in accordo con quanto sopra, ricorda che il limite di valore del buono pasto previsto nominalmente in 7 euro giornalieri può qualificarsi come una misura vincolistica introdotta dal legislatore per il contenimento della spesa di personale che ha riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici.

Nella stessa delibera la Corte dei Conti evidenzia però come l'art.1 comma 677, della legge n.160/2019 e ss. modificazioni preveda l'esenzione da contributi Inps e da tassazione Irpef per la somma che non eccede gli 8 euro relativamente ai buoni pasto elettronici.

Visto tutto ciò le scriventi OO.SS. Cisl Fp Trentino e Uil Fpl EE.LL. chiedono:

- **Necessario incremento del valore del buono pasto, a 8 euro, cifra entro la quale il buono pasto non è soggetto a tassazione Irpef e contributi Inps.** Questo aumento di valore è da attuarsi mediante Legge provinciale che rimuova il limite previsto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 art. 7, non utilizzando quindi somme che costituiscono economie di bilancio che non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. La Legge provinciale può individuare ulteriori risorse per la contrattazione integrativa.

- **La cumulabilità del buono pasto;**

- **La sua spendibilità anche come sistema di miglioramento del welfare.**

E pertanto si chiede alla Giunta Provinciale di:

- di dare attuazione a soluzioni normative specifiche e celeri per modificare i requisiti attualmente previsti dai vigenti accordi per la fruizione del servizio sostitutivo di mensa, per riconoscere ai lavoratori un buono pasto di maggior valore economico, cumulabile e spendibile per molteplici servizi.

Il segretario generale CISL FP Trentino  
Giuseppe Pallanca

Il segretario generale UIL FPL EE.LL.  
Andrea Bassetti